

costruttivo e che si adotti la scelta di concorrere alla definizione di un testo che possa avvalersi di un ampio consenso in sede parlamentare. Sarebbe infatti decisamente difficile da comprendere la scelta di una contrapposizione generalizzata nei confronti di un testo su cui sono prevalse, anche nei giudizi dei settori più direttamente interessati, valutazioni positive. Una scelta che risulterebbe tanto più incomprensibile stante il fatto che il testo definito dalle Commissioni non ha certamente stravolto l'impianto originario del provvedimento ma, piuttosto, ha inteso migliorarne la formulazione, chiarendo aspetti su cui sarebbe stata assai inopportuna la carenza di precisi criteri e principi direttivi. Sotto questo profilo, si può osservare che, se per un verso si è cercato di evitare l'errore di un eccesso di dettaglio, che avrebbe di fatto snaturato lo strumento della delega, per l'altro si è ritenuto opportuno apportare alcune correzioni in larga parte volte allo scopo di eliminare alcune rigidità presenti nell'impostazione originaria del testo nonché di chiarire alcuni profili che avrebbero potuto determinare incertezze sul piano interpretativo.

Su alcuni aspetti, le correzioni hanno voluto riprodurre nel testo quegli elementi di chiarezza che si potevano trarre dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge Mirone.

In effetti, per quello che riguarda la disciplina civilistica della riforma del diritto societario, il testo approvato dalle Commissioni mantiene sostanzialmente immutato l'impianto originario del provvedimento governativo, che riproduceva interamente il testo del disegno di legge Mirone, con alcuni miglioramenti utili e necessari.

Per questo motivo, mi sembra di poter affermare che alcuni dei rilievi critici avanzati dai colleghi dell'opposizione risultano eccessivi e scarsamente fondati, quando si verifichi attentamente la portata delle correzioni introdotte. Sarà quindi assai interessante conoscere su quali elementi i colleghi relatori di minoranza

fonderanno le loro argomentazioni contrapponendosi al testo votato dalle Commissioni.

Fatte queste rapide considerazioni introduttive, occorre esaminare più puntualmente le modifiche apportate nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite. A tal fine, può risultare opportuno richiamare, sia pure rapidamente, gli obiettivi principali che il legislatore intende perseguire con la riforma in discussione.

In primo luogo, va sottolineato che l'esigenza di un'organica riforma del diritto societario discende dalla consapevolezza, derivante dagli elementi di valutazione offerti dall'esperienza di più di mezzo secolo, che l'assetto della disciplina codicistica in materia risulta sotto vari profili superato. Appare, quindi, evidente la necessità di un aggiornamento, alla luce delle evoluzioni registrate nel sistema produttivo.

A questo riguardo desidero precisare, anche per rispondere ad una indicazione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, che le disposizioni che saranno adottate in attuazione della delega conferita al Governo interverranno direttamente sul codice civile, mediante puntuali novelle. Non si intende, quindi, adottare una disciplina speciale. Ciò in considerazione del fatto che si ritiene che resti in larga parte intatta l'utilità del modello, tipico degli ordinamenti di derivazione napoleonica, del codice civile che raccolga sistematicamente la disciplina di vari istituti. La moltiplicazione delle leggi speciali costituisce, infatti, un fattore di complicazione dell'assetto della normativa che ingenera incertezza e confusione nei destinatari della stessa. Andrebbe, piuttosto, perseguito l'obiettivo di procedere ad una sistematica semplificazione dell'ordinamento cui potranno utilmente concorrere il consolidamento di disposizioni attualmente sparse in vari provvedimenti mediante la redazione di testi unici e di codici.

Un secondo profilo meritevole di attenzione è rappresentato dall'accentuata competizione nei mercati internazionali, che sollecita l'intero sistema produttivo ita-

liano a valutare attentamente le esperienze di altri paesi che si sono esercitati sul terreno della riforma del diritto societario. Va infatti ricordato che il tema è stato oggetto di provvedimenti di legge adottati negli anni recenti ovvero allo studio in Francia, in Germania e in Belgio, per citare i paesi membri dell'Unione europea.

Più in generale, la riforma intende rispondere all'obiettivo di apportare al regime vigente quelle modifiche che appaiono necessarie per assicurare un quadro normativo favorevole alle imprese alla luce della accentuazione della competizione livello europeo.

Le vicende degli ultimi anni hanno chiaramente evidenziato il fatto che, nel contesto europeo, caratterizzato dalla presenza di forti vincoli, a partire dalla adozione di una moneta unica, la concorrenza tra imprese dipende in una misura certamente non irrilevante dall'assetto della disciplina dell'attività di impresa.

In questo senso, si palesa un certo ritardo del nostro paese rispetto ad alcuni dei maggiori concorrenti che hanno avviato con un certo anticipo l'opera di modernizzazione della disciplina della materia. Esempio, in proposito, appare il fatto che la capacità di attrazione di investimenti stranieri che il sistema produttivo italiano riesce ad acquisire sul totale mondiale rimane ancora troppo bassa. A questa difficoltà non può certamente ritenersi estraneo il quadro normativo vigente. Alla luce di queste considerazioni di carattere generale, appare dunque pienamente condivisibile la scelta, prospettata chiaramente già nel testo Mironi, di provvedere ad un consistente ridimensionamento del carico normativo gravante sul sistema produttivo, cui si accompagni un ampliamento dell'autonomia negoziale.

Ciò deve avvenire assumendo quale parametro di riferimento la salvaguardia delle esigenze dell'impresa e, conseguentemente, l'obiettivo di facilitarne l'attività. Occorre, pertanto, eliminare tutti quegli adempimenti che si traducano in costi per le imprese senza rispondere ad effettive esigenze di tutela. Va infatti rilevato che

l'evoluzione della attività imprenditoriale, che attualmente si connota per un elevato grado di flessibilità degli assetti organizzativi, impone un parziale ridefinizione degli ambiti affidati, rispettivamente, alla disciplina normativa e alla autoregolazione.

Per questo motivo, occorre coniugare una prospettiva tipicamente giuridica con una prospettiva più prettamente economica, per cui la disciplina dei diversi istituti deve fondarsi sull'obiettivo di incentivare lo sviluppo dell'imprenditoria, eliminando quegli ostacoli e quegli intralci frutto di un eccesso di dettaglio da parte del legislatore, favorendo di conseguenza la flessibilità dei modelli societari. La stessa logica dovrà ispirare il legislatore sulla materia della riforma del diritto fallimentare, di cui giustamente da più parti si invoca l'assoluta urgenza.

I principi di semplificazione e di eliminazione degli adempimenti superflui hanno indotto le Commissioni a specificare, sia con riguardo alle società a responsabilità limitata e alle società per azioni, che nella disciplina della fase costitutiva occorrerà attenersi alle scelte adottate recentemente, con la legge n. 340 del 2000, in materia di omologazione.

L'esigenza di modellare la disciplina delle società sulle esigenze delle imprese ha indotto la maggioranza ad introdurre, con il consenso del Governo, alcune specifiche modificazioni ed integrazioni del testo originario.

Una prima significativa innovazione, che soltanto apparentemente riveste importanza marginale, e che già poteva trarsi, tuttavia soltanto implicitamente nel testo originario del disegno di legge, e che si è ritenuto di formulare in modo più esplicito e coerente con la normativa comunitaria, consiste nella previsione della possibilità per le società di emettere azioni senza indicazione del valore nominale. Va in proposito osservato che l'istituto è già presente in altri ordinamenti europei, quali quello tedesco e quello belga. Si tratta delle cosiddette « azioni improprie », la cui emissione non intacca il principio

per cui le azioni debbono essere emesse per un importo che trovi corrispondenza in una parte del capitale.

Allo stesso modo, ci è parso opportuno, sempre avvalendoci della facoltà prevista dalle direttive comunitarie in materia societaria, disporre l'eliminazione dell'obbligo di indicare nello statuto il termine della durata della società e l'introduzione della possibilità di costituire società per azioni con un unico socio.

Entrambi le disposizioni erano contenute nella proposta di legge n. 969.

Un'altra previsione che era contenuta nella proposta di legge n. 969 e che le Commissioni hanno ritenuto di dover inserire nel testo del disegno di legge n. 1137 è quella relativa alle fusioni effettuate mediante contrazione di debiti garantite dal patrimonio dell'impresa incorporata (altresì note come *leveraged buy-out*), istituto di derivazione anglosassone, la cui liceità nel nostro ordinamento ha dato luogo a controversie interpretative sia in giurisprudenza che in dottrina. Al fine di superare tali controversie e di introdurre un ulteriore strumento di incentivazione per l'afflusso di capitali esteri, si è voluto specificare che le operazioni in questione non comportano violazione del divieto di acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

Venendo, quindi, agli aspetti su cui sono emersi orientamenti differenziati, nel corso dell'esame in Commissione, occorre in primo luogo segnalare il fatto che le modifiche approvate hanno inteso attenuare alcuni caratteri di rigidità presenti nel testo governativo. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne il rischio di predeterminare le scelte del modello societario sulla base di parametri dimensionali definiti, quali l'ampiezza della compagine sociale.

Con alcuni degli emendamenti approvati, si è esclusa l'applicazione di vincoli automatici in ordine alla scelta del modello societario, la quale viene così inte-

ramente rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore, che vi provvederà sulla base delle esigenze specifiche risultanti dall'esercizio della sua attività.

Tale indirizzo appare coerente con la linea seguita dalla legislazione degli ultimi anni ispirata al principio della neutralità, in modo da eliminare, o quanto meno circoscrivere, il rischio di distorsioni riconducibili al dettato normativo. Esempio, al riguardo, appare la disciplina tributaria posta in essere con riferimento alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) ispirata, appunto, alla logica della più ampia neutralità, che rimette sostanzialmente agli imprenditori la scelta dell'assetto e delle dimensioni che ritenga adeguati alle sue esigenze.

In particolare, per quanto concerne la distinzione tra i modelli societari della società per azioni e della società per azioni, l'elemento discriminante viene individuato essenzialmente nella prevalenza del socio ovvero delle relazioni tra i soci, per quanto concerne la società a responsabilità limitata, ovvero nell'elemento patrimoniale rappresentato dalle azioni, per quanto concerne la società per azioni. Ne consegue che, in linea di massima, nella società a responsabilità limitata, assumerebbe un particolare rilievo il ricorso allo strumento contrattuale nella definizione dei rapporti tra i soci, fermo restando il principio generale per cui la riforma intende rafforzare l'autonomia statutaria.

La configurazione dell'elemento personalistico quale principio informatore della disciplina delle società a responsabilità limitata veniva, peraltro, affermata anche nella relazione al testo originario del disegno di legge Mirone. In questo modo, la disciplina della società a responsabilità limitata si approssima all'esperienza di altri paesi europei, quali la Germania, in cui il modello della *GmbH* ha ampia diffusione grazie al suo elevato grado di elasticità, la Francia, e il Belgio, dove addirittura la società a responsabilità limitata è considerata una società di persone.

In sostanza, la società a responsabilità limitata si viene a collocare al confine tra società di persone e società per azioni non quotate.

Per quanto riguarda la società per azioni, pur operandosi un significativo ampliamento dell'autonomia statutaria, cui si è fatto riferimento in precedenza, si prospetta l'adozione di un modello normativo di base unitario, accanto al quale dovranno essere predisposte regole caratterizzate da un maggior grado di imperatività per le società che facciano ricorso al mercato del capitale di rischio. Tale scelta deriva dalla considerazione per cui l'emissione di azioni collocabili nel mercato, e quindi tendenzialmente rivolte alla generalità dei risparmiatori, impone l'adozione di maggiori cautele a tutela degli stessi. Resta, ovviamente, fermo l'ulteriore aggravio rappresentato dalla quotazione nei mercati regolamentati, che implica più stringenti misure a tutela della trasparenza, quali sono ravvisabili nel testo unico dell'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Merita peraltro segnalare che, rispetto al testo originario, si è apportata una modifica volta a circoscrivere l'applicazione delle disposizioni con maggiore tasso di imperatività, che nella nuova formulazione varrebbe, come ricordato in precedenza, per le società che emettono azioni e non anche obbligazioni. Le esigenze di tutela soddisfatte da tale disciplina rafforzata sembrano infatti sussistere nel caso di presenza di un numero elevato di azionisti a seguito del ricorso al mercato dei capitali di rischio, viceversa nel caso di ricorso al mercato dei capitali di debito altre sono le esigenze ed altri gli altri strumenti.

Per quanto concerne i poteri degli azionisti di minoranza, si è ritenuto opportuno evitare il rischio di incoraggiare iniziative volte esclusivamente a determinare situazioni di precarietà e di conflittualità endemiche, che non comportino alcun effettivo vantaggio in termini di garanzia degli interessi dei soci stessi ovvero di soggetti esterni. Si è, quindi, cercato di dare una risposta soddisfacente alla preoccupazione di circoscrivere l'eventualità che alcune

delle misure a tutela delle minoranze, pur condivisibili in linea di principio, possano tradursi in un eccessivo e non giustificato ricorso alla convocazione di assemblee ovvero in un troppo frequente o disinvolto appello all'autorità giurisdizionale.

Per le stesse ragioni, nelle disposizioni in questione, su proposta del sottoscritto, in qualità di relatore per la VI Commissione, è stata introdotta la specificazione per cui, sia per la legittimazione all'azione sociale che per la fissazione dei quorum, occorre avere riguardo a minoranze che rappresentino una congrua quota del capitale sociale.

Una terza significativa modifica attiene alla revisione della disciplina del diritto di recesso, con particolare riferimento alle condizioni per il suo esercizio. Nel corso dell'esame, allo scopo di precisare meglio il contenuto delle disposizioni recate nel testo originario del disegno di legge del Governo, il quale presentava incertezze interpretative le Commissioni hanno modificato il testo al fine di chiarire che l'introduzione di ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, non previste dall'articolo 2437 del codice civile, è rimessa all'autonomia dei soci e trova nelle previsioni statutarie la propria fonte giuridica. Ritengo che l'ampliamento delle fattispecie di recesso possa risultare utile, ma che debba essere opportunamente coniugato con la necessità di salvaguardare l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali, come del resto previsto nel testo originario del disegno di legge.

Un'altra questione su cui l'esame in Commissione ha comportato significative modifiche, anch'esse ispirate all'obiettivo di ampliare l'ambito dell'autonomia rimessa alla potestà statutaria, riguarda l'assetto degli organi di amministrazione e di controllo.

La maggioranza ha ritenuto, in proposito, che fosse opportuno allargare l'originaria previsione del testo governativo che, oltre tutto, presentava anche taluni aspetti di imprecisione, suscettibili di generare

qualche incertezza in sede interpretativa. Il Governo si è rimesso su questo punto alla volontà delle Commissioni.

A questo riguardo, occorre ricordare che il sistema vigente nel nostro ordinamento, basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, assumerebbe carattere suppletivo rispetto agli altri due, in quanto troverebbe applicazione in assenza di una diversa scelta statutaria. Accanto a tale modello si è ritenuto opportuno offrire alle società che intendessero farvi ricorso due possibilità alternative consistenti; rispettivamente: a) in un sistema « dualista », riconducibile sostanzialmente all'esperienza tedesca, basato sulla compresenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare, al quale spetterebbero poteri di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi. A differenza di quanto previsto nell'originario testo governativo, si è ritenuto, in primo luogo, di non dovere attribuire al consiglio di sorveglianza competenze relative all'indirizzo strategico della società, le quali avrebbero comportato un depauperamento delle attribuzioni dell'assemblea. In secondo luogo, si è inteso apportare un'altra modifica rispetto a quanto previsto dalla proposta di legge n. 969 e nello stesso ordinamento tedesco, escludendo che l'adozione del modello tedesco implichi la partecipazione dei lavoratori all'organo di sorveglianza (cosiddetta cogestione); b) in un sistema « monista », di derivazione anglosassone, che contempla la presenza del solo consiglio di amministrazione al cui interno, deve essere istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza. A tale ultimo organo dovranno essere assicurati, in sede di legislazione delegata, adeguati poteri d'informazione e d'ispezione sull'attività di gestione. Ricordo che tale ultimo modello, non previsto dal testo originario del testo gover-

nativo, era invece espressamente disciplinato, in termini analoghi a quelli del testo adottato in commissione, dalla proposta di legge n. 969.

Come detto in precedenza, con l'ampiamiento dei modelli in questione si è inteso, in coerenza con il principio della libera determinazione delle forme organizzative dell'attività imprenditoriale, fornire all'autonomia statutaria la possibilità di scelta tra i diversi moduli di amministrazione e controllo che si sono affermati in altri ordinamenti, nella consapevolezza della impossibilità di individuare *a priori* un modello che si configuri come più conforme alle esigenze di tutte le società.

Va peraltro sottolineato che l'esperienza e le stesse valutazioni dei rappresentanti del mondo imprenditoriale non sembrano lasciar supporre una diffusa propensione all'adozione delle forme organizzative diverse da quella attualmente prevista dall'ordinamento vigente e largamente consolidata nell'esperienza. È apparso quindi opportuno, in quanto riconducibile ad un criterio di ragionevolezza, stabilire la adozione del modello attuale, qualora non si ritenga effettuare esplicitamente una scelta in proposito.

Di notevole rilievo è anche la modifica relativa ai doveri di fedeltà degli amministratori, i quali « sono tenuti ad agire in modo informato ». Tale precisazione è finalizzata a definire con esattezza i confini degli obblighi di diligenza degli amministratori al fine di evitare che il sindacato giurisdizionale possa spingersi all'interno della sfera di discrezionalità inevitabilmente presente nell'attività di gestione imprenditoriale. La formulazione si ricollega ad istituti ben conosciuti in altri ordinamenti, sotto il nome di *business judgement rule*.

Un'altra modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione concerne la materia di patti sociali. In materia si è ritenuto opportuno provvedere ad una graduazione degli obblighi che, nell'originario testo governativo, erano indifferentemente posti a carico di tutte le società per azioni, oltre che delle società che le controllano.

Con alcuni emendamenti si è, quindi, inteso stabilire, fermo restando il divieto di patti di durata illimitata, il limite massimo di cinque anni. Tale limite attenua la previsione, contenuta nel citato testo unico sull'intermediazione finanziaria con riferimento alle società quotate nei mercati regolamentati, in base alla quale risulta di tre anni il limite di durata dei patti.

Stante la delicatezza della materia e il tenore delle critiche mosse alle modifiche, di iniziativa del sottoscritto, apportate dalle Commissioni, ritengo opportuno esporre la questione nei suoi termini essenziali.

A questo riguardo, vorrei adottare una distinzione originariamente proposta da Romano Prodi in un articolo estremamente interessante pubblicato diversi anni fa sulla rivista « Il Mulino »: quella fra due diversi modelli di capitalismo, il modello che egli chiamava « renano » o tedesco e quello anglosassone.

Il primo è caratterizzato dalla esistenza di nuclei stabili di azionisti, in molti casi vincolati dalla stipula di patti parasociali. Tali nuclei operano in modo di assicurare nel corso del tempo una sostanziale continuità nel governo dell'impresa, assumendo a proprio carico il rischio derivante dalle variazioni degli andamenti ciclici, con particolare riferimento alle conseguenze che ne derivano sull'entità dei profitti e dell'attività economica e, dunque, adottando un più lungo orizzonte di riferimento.

Quanto al modello anglosassone, esso sarebbe caratterizzato dalla piena e costante contendibilità dell'impresa, vale a dire da una condizione per cui, a differenza di quanto accade nel modello « renano », non vi sono gruppi stabili di controllo. L'impresa è, conseguentemente esposta all'eventualità di un radicale cambiamento dell'assetto proprietario con conseguente discontinuità anche negli indirizzi gestionali.

Io ritengo che nel caso specifico dell'Italia, che si è caratterizzata per il ruolo nettamente prevalente delle piccole imprese, spesso restie non soltanto alla quotazione in borsa, ma addirittura ad adot-

tare la forma della società per azioni con un numero elevato di soci, costituirebbe già un passaggio di grande impatto l'affermazione di un modello di capitalismo di tipo tedesco.

Sarebbe, quindi, poco realistico per noi ispirarsi pedissequamente a tradizioni ed esperienze di capitalismo di tipo anglosassone, rendendo scalabile ogni impresa attraverso la introduzione di rilevanti modifiche nell'assetto della disciplina societaria.

A questo riguardo, mi sembrano ancora di assoluta attualità le considerazioni del senatore Bruno Visentini, che a questi temi ha dedicato certamente un'attenzione non trascurabile attraverso numerosi studi ed interventi. Ad esempio, egli osservava, fra le varie cose, come risultasse inutile o addirittura deleteria, la diretta trasposizione nel nostro paese di modelli da noi troppo distanti, maturati in un clima economico e sociale diverso e sottolineava, ad esempio, come da noi, per realizzare compiutamente una situazione riconducibile al modello anglosassone, mancassero i fondi pensione. Questi ultimi infatti offrono comunque un elemento di stabilità alle società di cui acquisiscono rilevanti quote azionarie.

Voglio solo citare della vasta serie di interventi che Visentini scrisse per *la Repubblica* su questi temi l'articolo del novembre del 1993: « Spesso » — scrive Visentini — « nella condanna delle imprese individuali e familiari si sente riaffiorare una forte tendenza anticapitalistica ». Ebbene, per Visentini, tale tendenza — e cito ancora testualmente — « avendo perduto la battaglia del collettivismo e del socialismo, si ripresenta in veste di propugnatrice della impresa posseduta dal pubblico, contro l'impresa dei capitalisti ». L'articolo in questione si intitolava « Dalla parte delle famiglie ». Dalla parte, dunque, di quel capitalismo, diciamo così, « puntiforme », che ho descritto sopra, in base al quale ci è parsa evidente la necessità di revisione in senso più « disteso » della durata dei patti sociali.

Per la verità, nel corso del dibattito, ho sentito echeggiare varie lezioni di acceso

liberismo da colleghi che cadono — forse per la ancora troppo recente adesione ad un'ideologia di mercato — nell'errore che descriveva Visentini. Le sue argomentazioni, che gli furono dettate proprio dalla tradizione alla quale io stesso mi richiamo, appaiono rafforzate proprio dagli sviluppi degli anni più recenti, ed in particolare dalla completa liberalizzazione dei capitali e dall'integrazione dei mercati finanziari internazionali. Per quanto concerne specificamente l'Europa, non si deve trascurare la novità costituita dall'ormai imminente introduzione della moneta unica. Peraltro, l'adozione dell'euro e il processo di internazionalizzazione dei fenomeni economici-finanziari non fanno venir meno l'interesse di una regione o di una nazione a far sì che la proprietà, e quindi il governo di una società, possa rimanere localizzata nel proprio paese. I critici della globalizzazione, molto numerosi in Italia, soprattutto a sinistra, non possono non cogliere la contraddizione nel contestare le conseguenze della globalizzazione stessa e, al contempo, nel rifiuto della possibilità di frapporre limitazioni a un eventuale massiccio passaggio di società nazionali sotto il controllo di capitali internazionali.

Vengo, infine, ai profili che attengono alla disciplina della cooperazione, divenuta una sorta di « pietra dello scandalo », stante il fatto che le modifiche proposte dal sottoscritto, che le Commissioni hanno ritenuto di accogliere a maggioranza, hanno giustificato reazioni fortissime, e forse ispirate ad un eccesso di emotività e ad una scarsa attenzione, o almeno ad una troppo frettolosa lettura. Non è mancato chi, nei giorni scorsi, è arrivato a descrivere la modifica proposta dal relatore come dettata dal desiderio di affossare il sistema cooperativistico italiano.

Su questa materia sarà possibile svolgere un dibattito particolarmente approfondito, anche in considerazione della decisione di alcuni colleghi di opposizione di presentare una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Ritengo, tuttavia, opportuno fornire, già in sede di relazione, alcuni chiarimenti in ordine alla obiezione, avanzata già nel

corso dell'esame in Commissione, per cui la maggioranza avrebbe, con le modifiche apportate al testo governativo, sostanzialmente violato il dettato dell'articolo 45 della Costituzione. Faccio osservare che proprio in quell'articolo, in qualche caso incautamente citato, è stabilita una distinzione fra due tipi di società cooperative, là dove esso recita: « La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità ».

Dunque, una interpretazione letterale della disposizione induce ad affermare che, proprio nella Costituzione, c'è una distinzione fra le cooperative con fini di lucro e quelle senza fini di lucro, e proprio nello stesso testo si indica che si considerano particolarmente meritevoli di tutela queste ultime. In altri termini, la disposizione costituzionale non consente di affermare che il fenomeno cooperativo in quanto tale debba avvalersi di un trattamento più favorevole di quello riservato alla generalità delle imprese. Piuttosto, tale trattamento va riservato alle cooperative che si connotino per il requisito della mutualità e per il fatto di non perseguire finalità di lucro.

D'altra parte, se è noto che in dottrina esistono orientamenti contrastanti circa il contenuto del concetto di mutualità, è pur vero che sarebbe decisamente paradossale affermare che la mutualità possa ravvisarsi anche nel caso di imprese che, di fatto, non presentano significative differenze rispetto alle ordinarie società.

La più apprezzata dottrina, a partire da Bassi, ha sottolineato che la mutualità consisterebbe nella reciprocità di prestazioni tra società e soci. D'altra parte, è pur vero che anche la giurisprudenza ha affermato che il fine mutualistico può anche essere soltanto prevalente, ammettendosi lo scopo di lucro, purché di carattere secondario. Questa ipotesi si traduce nella possibilità delle cooperative di fornire anche a terzi prestazioni dietro pagamento

di un corrispettivo. Ciò non può indurre, tuttavia, ad affermare che il requisito della mutualità persisterebbe anche in presenza di imprese la cui attività sia svolta negli stessi termini in cui si esplica l'attività di una qualunque società per azioni o società a responsabilità limitata. Non può certo ritenersi sufficiente a giustificare un regime più favorevole il carattere « aperto » delle cooperative, per quanto concerne l'ampliamento della compagine sociale, posto che tale carattere è riscontrabile anche in tante società di capitali. Né si può ritenere che le limitazioni previste in ordine alla distribuzione degli utili tra i soci possano di per sé fondare il riconoscimento di una disciplina più agevolata in particolare per quanto attiene al profilo fiscale. Ricordo al riguardo che di fatto tali limitazioni sono parzialmente superate dalla possibilità di utilizzare lo strumento del ristorno.

Del resto la distinzione fra cooperative di diverso genere è presente nel testo del disegno di legge Mirone, nel quale si richiamava la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, anche se poi non si traeva alcuna conseguenza dalla distinzione tra tale forma di cooperazione e le altre. Non si comprende dunque come possano dichiarare che la Costituzione prevede un unico tipo di cooperativa parlamentari che propongono alla Camera di modificare il testo licenziato dalle Commissioni, approvando il testo originario del disegno di legge n. 1137.

Le modifiche introdotte su proposta del relatore per la VI Commissione hanno inteso precisare i termini in cui si dovrà distinguere, in sede di esercizio della delega, fra i due tipi di cooperative: si è quindi proceduto all'inserimento di una specifica disposizione volta a precisare che si dovrà riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute.

Dunque, invece di colpire — come afferma del tutto impropriamente qualche collega dell'opposizione — il sistema delle cooperative, il nuovo testo chiarisce che

sono meritevoli di particolare sostegno le cooperative che si attengono al principio della mutualità.

Si è inoltre precisato che, nell'ambito della cooperazione costituzionalmente riconosciuta, rientrano anche le società che si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. L'integrazione è finalizzata a chiarire che le cosiddette cooperative di lavoro si avvarrebbero della specifica disciplina riservata alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

Il testo dell'articolo 5 approvato dalle Commissioni non si limita però a confermare alle « cooperative costituzionalmente riconosciute » l'attuale regime agevolativo, ma introduce a favore delle cooperative non riconosciute una serie di misure che ne rendano più flessibile e spedita la gestione. Occorre infatti considerare come oggi il settore della cooperazione, specie per quanto attiene alle cooperative di grandi e grandissime dimensioni, attraversi alcune difficoltà soprattutto in relazione al reperimento dei finanziamenti necessari per la crescita dell'impresa. Il parziale superamento dei vincoli attuali in materia di emissione di obbligazioni, intervento dei soci finanziatori, deroghe al voto capitario, è appunto finalizzato a riconoscere alle cooperative non riconosciute maggiori spazi di manovra. Collegata a questa prospettiva è la questione della possibilità di trasformazione delle cooperative non riconosciute in società lucrativa, attualmente non prevista in via generale dall'ordinamento. Le Commissioni peraltro, pur ribadendo l'opportunità di ammettere tale facoltà, ne hanno significativamente limitato l'ampiezza, prevedendo che, in tal caso, il patrimonio delle medesime al netto del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, debba essere versato ai fondi mutualistici conformemente a quanto avviene oggi in caso di scioglimento o di fusione eterogenea. Tale modifica è finalizzata all'obiettivo di tutelare il patrimonio accumulato nel corso degli anni con l'opera di generazioni di soci operatori, anche grazie ad un regime fiscale agevolato. In tal modo

si è altresì accolta la più pressante delle sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria, le quali manifestavano la preoccupazione che una disciplina eccessivamente agevolativa della trasformazione potesse tradursi in concreto nello svuotamento del movimento cooperativo.

In sostanza, la maggioranza ha voluto compiere uno sforzo di chiarezza che credo meriti una valutazione attenta e approfondita, evitando giudizi affrettati e ispirati a pregiudiziale ostilità. È infatti innegabile che la disciplina legislativa vigente non abbia sino ad ora fornito elementi sufficienti di chiarezza in ordine al requisito della mutualità su cui si fonda il riconoscimento del valore peculiare del fenomeno cooperativistico. Nell'assenza di chiarezza si è determinata una situazione di fatto che, in considerazione dell'evoluzione dei processi economici, evidenzia contraddizioni e incertezze. In non pochi casi, in sostanza, imprese definite cooperative e che, per questo motivo, si avvalgono di un regime speciale rispetto a quello ordinario, non evidenziano alcuna significativa distinzione, quanto alle concrete modalità di svolgimento della propria attività e alla gestione del proprio patrimonio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste sono le linee portanti del provvedimento di riforma del codice civile per la parte che abbiamo qui affrontato. Naturalmente essa va completata — e il Governo ne è consapevole — con l'esame delle procedure concorsuali e del fallimento, ma certamente, e se la XIV legislatura avrà al suo attivo una rapida approvazione di queste norme, essa avrà fatto qualcosa di non trascurabile importanza.

ROBERTO PINZA, *Relatore di minoranza per la VI Commissione*. Ripresentiamo il testo Mirone ritenendolo più idoneo del testo predisposto dai relatori per la maggioranza per le Commissioni II e VI.

Lasciando ad altro correlatore di minoranza l'esame di altre questioni e soprattutto della nuova disciplina penalistica che si intende introdurre, sulla quale non posso non esprimere il più totale dissenso,

intendo concentrare questa sintetica relazione sull'articolo 5) così come esce modificato — o, forse, sarebbe meglio dire sfigurato — dagli emendamenti proposti dal relatore per la maggioranza onorevole Giorgio La Malfa.

Come è stato giustamente osservato, il nuovo testo proposto pone innanzitutto gravi problemi di costituzionalità.

Esso infatti introduce una bipartizione fra cooperative costituzionalmente protette e cooperative non protette che la Costituzione all'articolo 45, non solo ignora, ma addirittura respinge.

La Costituzione infatti individua i requisiti della cooperazione (« a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata »), sicché l'unica alternativa che essa prevede è fra cooperazione che abbia tali requisiti e non cooperazione, e non già fra cooperazione « protetta » e cooperazione « non protetta ».

Lo spazio che la Costituzione assegna al legislatore ordinario è quello, come la stessa norma afferma, di assicurare e controllare i caratteri e le finalità della cooperazione ma non di creare differenziazioni all'interno della cooperazione: su questo piano è evidente che il provvedimento, se venisse confermato il testo del relatore per la maggioranza, sarebbe palesemente incostituzionale, attribuendo al legislatore ordinario un potere di spezzettamento del mondo cooperativo che in nessun modo gli appartiene.

Queste considerazioni inducono a richiedere espressamente che venga ritirato un testo che creerebbe un notevole allarme, ma che avrebbe ben poche possibilità di radicarsi nell'ordinamento giuridico per la sua intrinseca incostituzionalità.

Tale problema di costituzionalità viene aggravato da tre ulteriori circostanze.

La prima era che, come osservato anche dalla Commissione affari costituzionali, veniva utilizzato, con un intento politico evidente, il termine cooperazione « protetta » — che è del tutto diversa da « riconosciuta » — che la Costituzione emblematicamente riserva alle formazioni naturali che reputa meritevoli di tutela: il

problema è stato peraltro superato dall'emendamento dello stesso relatore per la maggioranza.

La seconda è che viene introdotto un criterio (lo svolgimento di attività « o con il lavoro prevalente di soci ») che è totalmente ignoto alla Costituzione.

La terza è che questo sconvolgimento del mondo cooperativo in una materia costituzionalmente disciplinata dovrebbe avvenire, neppure attraverso una legge ordinaria assistita dalle garanzie tipiche del procedimento legislativo, ma addirittura mediante un decreto legislativo preceduto da un rapidissimo dibattito parlamentare sul nuovo testo del disegno di legge delega.

Questi sono i problemi, molto gravi, di costituzionalità, che inducono a chiedere l'accantonamento del nuovo testo a meno che non si intenda, forse con maggiore saggezza, portare la disciplina della cooperazione ad una autonoma e più approfondita sede legislativa.

Un ulteriore aspetto, nel contempo di costituzionalità e di merito, si riferisce all'articolo 5, comma 2, lettera g), dell'emendamento La Malfa.

Siamo qui di fronte ad un rovesciamento completo della linea costituzionale e della politica di questo mezzo secolo.

Il principio costituzionalmente affermato dall'articolo 45 è quello della promozione e dell'incremento della cooperazione. Il testo è: « la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei ».

Così in effetti è avvenuto e questa è stata la linea della legislazione ordinaria a partire dall'immediato dopoguerra.

I dati aggiornati al dicembre 2000 indicano una realtà cooperativa formata da circa 60.000 cooperative, se si considerano quelle con addetti, e di oltre 80.000, se si considerano anche quelle senza addetti, con oltre 7.000.000 di soci.

Questa è la realtà attuale della cooperazione, profondamente radicata nella nostra struttura sociale a differenza di qualche semplicismo di parte che la individua come una sorta di escrescenza inutile e non condivisa della società italiana.

A questo aggiungasi che, proprio in risposta alle esigenze più complesse ed umanamente più sofferenti della società moderna, come quelle socio-sanitarie ed educative, la cooperazione ha data una risposta significativa con la creazione negli ultimi anni di oltre 3.500 cooperative che operano nei settori più difficili ed esposti dell'organizzazione sociale.

La proposta dell'onorevole La Malfa inverte questa linea di continuità, prevenendo che la legge ordinaria, lungi dal favorire l'incremento della cooperazione, al contrario ne favorisca la dissoluzione, imponendo al legislatore ordinario di favorire la trasformazione della società cooperativa in società lucrativa.

Evidentemente vi è una linea complessiva, politica e quasi ideologica, in virtù della quale la cooperazione deve essere confinata nell'area della marginalità « protetta » (una sorte di piccola riserva indiana) mentre la normalità imprenditoriale viene identificata nelle società lucrative: una linea, non solo profondamente incostituzionale, ma anche politicamente errata, dipendendo la forza del sistema italiano in gran misura proprio dalla varietà delle sue forme imprenditoriali e comunque difforme dall'esperienza dei più moderni paesi occidentali che hanno favorito ovunque lo sviluppo della cooperazione.

E d'altro canto stupisce che questo emendamento, che spinge verso la trasformazione delle cooperative in società lucrative, sia stato proposto da chi ha respinto l'emendamento, proveniente da esponenti della maggioranza ed assai più ragionevole, che facilitava la trasformazione in società di capitali delle società personali.

Si tratta quindi di una impostazione non condivisibile sul piano delle politiche dell'impresa, che fa inutile violenza alla storia italiana ed alla evoluzione del suo sistema e che istituisce, complicandolo, un doppio sistema cooperativo in luogo di quello assai più semplice previsto dalla Costituzione repubblicana che si limita a

distinguere fra cooperazione vera con caratteri di mutualità e senza fini speculativi e ciò che cooperazione non è.

Non possiamo sottacere che lo stesso relatore per la maggioranza con gli ultimi due emendamenti in Commissione ha ridotto la portata della propria iniziativa originaria, ampliando il campo della cosiddetta cooperazione protetta e rendendo meno appetibile, se non di fatto pressoché impraticabile, la trasformazione in società lucrative.

Tuttavia, per quanto apprezzabili, questi emendamenti non sono sufficienti, essendo necessario ripristinare un testo, come quello Mirone, che resta all'interno di precisi binari costituzionali: a meno che non si ritenga di portare la nuova disciplina della cooperazione, sulla cui opportunità concordiamo, in una sede propria ed autonoma.

INTERVENTO DEL DEPUTATO ANTONIO PEPE IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1137

ANTONIO PEPE. Il vigente diritto societario, che si intende riformare con il provvedimento al nostro esame, è il risultato della unificazione, operata dal legislatore del 1942, del codice civile e del codice di commercio. Successivamente ha subito modificazioni operate sia a seguito di direttive comunitarie, e sia, ed è il caso delle cooperative, a seguito di richieste di modernizzazione provenienti dallo stesso mondo interessato.

Un primo filone di modernizzazione si era manifestato nella creazione della Consob.

Vi sono state poi altre modifiche e per tutte dobbiamo ricordare le modifiche operate col testo unico sulle intermediazioni finanziarie (TUF), dedicato alle società che fanno ricorso al risparmio e alle quotate nonché per le cooperative alla legge n. 59 del 1992. La parte dell'ordinamento civile dedicata alle cooperative dal codice del 1942 era estremamente povera, come ha avuto modo di ricordare

recentemente in un convegno sul diritto societario il professor Minervini che ribadiva come « esposta la bandiera di uno scopo mutualistico non meglio precisato, adottata la struttura di società di capitali, ribadita la variabilità del capitale sociale, si rinviava largamente alle leggi speciali ».

La disciplina si è modificata solo grazie alle leggi speciali ed alla detta legge n. 59 del 1992.

La volontà di favorire la imprenditorialità, la esigenza di garantire alle imprese italiane una parità competitiva con quelle estere, alla luce della globalizzazione dei mercati, la necessità di rimuovere incertezze normative, il richiamo alla semplificazione, le richieste di rafforzare la autonomia statutaria, il richiamo alla flessibilità normativa, la necessità di ridurre la asimmetria di disciplina tra società emittenti titoli su mercati regolamentati e società che fanno ricorso al pubblico risparmio con titoli non quotati, al fine di evitare il rischio di disincentivare la quotazione, hanno fatto gridare alla esigenza di riformare il diritto societario.

Questa esigenza è reale e penso sia condivisa da tutte le forze politiche.

È però anche importante non sacrificare, in nome della autonomia statutaria e della semplificazione, la tutela degli interessi dei terzi, la tutela degli interessi dei creditori, la tutela degli interessi di tutti coloro che entrano in rapporto con le società che, non dimentichiamolo, a volte possono essere altre imprese e quindi anche altre società, ovvero possono essere gli stessi soci della società interessata nel momento in cui gli interessi di alcuni di essi non sono più convergenti con quelli della società. Perché, se è vero che al diritto societario vengono affidati soprattutto gli interessi dei soci e quello della crescita della impresa connesso al raggiungimento della sua massima competitività, è anche vero che il tutto non può rimanere qualcosa di meramente interno alla società stessa, qualcosa di solo o quasi esclusivamente contrattualistico. Esistono interessi che non possono e non debbono essere estranei agli obiettivi perseguiti dal diritto societario e quindi non possono essere

rimessi alla autonomia statutaria, alla autonomia privata, ma debbono essere tutelati da norme inderogabili. Ciò, a me pare, si raggiunge col testo proposto e con il decreto che da esso scaturirà.

La riforma interessa solo le società di capitale ed, in particolare, le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le cooperative, mentre non affronta problematiche connesse alle società di persone se non di riflesso. Così nel testo governativo, all'articolo 2, in tema di principi generali, alla lettera g), si prevede la possibilità di disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi e, quindi, si è pensato di affrontare anche i problemi connessi alla partecipazione di società di capitali in società di persone, partecipazione che alcune sentenze di Cassazione hanno dichiarato allo stato non possibile: la riforma sarà un'occasione, quindi, anche per risolvere, in nome della chiarezza normativa, questo problema ed il futuro decreto legislativo potrà e dovrà dettare i paletti entro i quali detta partecipazione sarà possibile, anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di cassazione.

La riforma affronta anche il diritto penale delle società. Le disposizioni del 1942 ripetevano quelle del 1931; le modifiche negli anni intervenute sono derivate da direttive comunitarie che hanno inciso sulle norme civilistiche e solo di conseguenza sul penale in tema di sanzioni. Anche questa parte di riforma è un'esigenza sentita, specie perché alcune interpretazioni giurisprudenziali hanno introdotto elementi di estrema incertezza nella configurazione del reato di falso in bilancio, con *vulnus* alla certezza del diritto e conseguenti problemi nella gestione delle imprese e danni per il sistema economico.

Quella che stiamo esaminando è una riforma importante, una riforma che, come è stato scritto, ha come obiettivo primario quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese. Oggi il nostro ordinamento impone alle imprese, al mondo economico costi di regolamentazione eccessivi, a volte superflui, sicuramente onerosi. Ridurre detti

costi, eliminare gli adempimenti superflui favorirà la competitività delle nostre imprese, le metterà al passo con quelle in essere in Europa, e specialmente nei paesi più avanzati. ..

La proposta al nostro esame, pur dando il massimo rilievo alla autonomia statutaria, salva il principio della tipicità delle società e quindi esclude il ricorso a società atipiche e la società a responsabilità limitata, a differenza di quanto previsto nella normativa vigente, ha normativa propria, senza ricorso alla tecnica del rinvio. Per la verità, qualcuno, nel dibattito che vi è stato in questi mesi, avrebbe voluto cancellare le società a responsabilità limitata: per fortuna, invece, questa tesi non è stata accolta cosicché il progetto al nostro esame disciplina questo tipo di società, che personalmente ritengo un tipo di società che ha certamente incontrato successo dal 1942 ad oggi.

È l'articolo 3 che detta le regole per le società a responsabilità limitata; il testo pensava ad un modello con compagine sociale ristretta e con grossa autonomia, qualcosa che avrebbe dovuto interessare soprattutto le imprese piccole e medie. Non era fissato nel testo un limite massimo dimensionale e nulla si diceva ove la società, nel corso della sua vita, avesse assunto grosse dimensioni o per il numero dei soci o per fatturato o per capitale o per patrimonio.

Tali eventi forse rischiavano di far venire meno il tipo di società prescelto col rischio di una lesione per la autonomia statutaria: qualcuno parlava addirittura di trasformazione *ope legis*.

Bene ha fatto la Commissione, su proposta del relatore, ad eliminare il concetto di ristretta compagine sociale spostando il tutto sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci.

Con riferimento ai principi direttivi dell'articolo 3, è scritto che occorre eliminare gli adempimenti non necessari, e questi dovranno essere individuati dal decreto legislativo semmai anche indicando, *a contrario*, quelli essenziali; è positivo altresì che il decreto specifichi, indivi-

duandole, le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e tra queste certamente rientreranno oltre alla sede, al nome dei soci ed a quant'altro ritenuto necessario, l'indicazione del nome e del potere degli amministratori.

Ampia autonomia viene data, sempre con riferimento alle Srl, alla struttura organizzativa ed ai procedimenti decisionali della società (lettera e) dell'articolo 3). Nella discussione che in questi mesi vi è stata sulla riforma, tale autonomia è stata spinta sino ad immaginare la soppressione della « previsione dell'organo assembleare e/o dell'organo amministrativo », con gestione della impresa in questo caso affidata agli accordi dei soci. Personalmente ritengo che però questa autonomia, se può sacrificare, con riferimento ai procedimenti decisionali, la tutela dei soci dissenzienti, avendo essi, come soci, potuto valutare dall'origine questo rischio, non possa sacrificare la certezza del terzo che entra in rapporto con la società. Ecco perché, a mio avviso, va prevista come necessaria ed obbligatoria la indicazione del legale rappresentante della società, i suoi poteri, e le forme di pubblicità proprio a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società, come innanzi detto.

Una considerazione va fatta sui processi decisionali in tema di società a responsabilità limitata. Nel progetto al nostro esame si immagina la possibile nascita di qualcosa di diverso dal procedimento assembleare per la formazione della volontà della compagine sociale. L'Assemblea perde il ruolo di unico luogo, per i soci, deputato ad assumere decisioni a maggioranza, perde insomma la natura di « organo deliberativo interno della società, nel quale si forma la volontà della società stessa », secondo la definizione scolastica.

La comparsa, quindi, di processi decisionali diversi dal modello assembleare e la conseguente perdita del monopolio che attualmente detiene l'Assemblea, anche con riferimento a competenze oggi tipicamente assembleari, ci impone di chiederci quale possa essere un processo decisionale

privo del metodo collegiale ed a chi vengano assegnate le competenze oggi delle assemblee. Penso, per esempio, ad una modifica dell'oggetto sociale, o più semplicemente della sede, o dei poteri dell'organo amministrativo e comunque ad una modifica statutaria in genere. Chi dovrà deliberare ed approvare queste modifiche? Rimane il concetto di maggioranza o dobbiamo pensare alla unanimità?

A legislazione vigente, l'unico modello che si contrappone a quello assembleare proprio delle società di capitali è quello che interessa le società di persone ove, *ex* articolo 2252 del codice civile, il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Qui qualcuno ha parlato di « modello negoziale puro » o di modello caratterizzato « dall'incontro delle singole volontà contrattuali dei soci ».

Nelle società di persone, invero, manca « una volontà della società ». Vi sono le singole volontà negoziali dei soci che si incontrano per modificare il contratto originario secondo le regole proprie della formazione e modificazione del negozio giuridico. Pensare, però, come pure qualcuno ha ipotizzato, per le società a responsabilità limitata ad un modello analogo a quello delle società di persone mi pare improponibile. Sarebbe fare un passo indietro verso la via della semplificazione, si rischierebbero maggiori difficoltà operative. Forse può pensarsi ad un terzo modello né assembleare (senza riunione collegiale e quindi senza decisione contestuale dei soci e senza le formalità ed il rito proprio assembleare), né negoziale, come sopra definito. Un modello nel quale si consenta, magari, la assunzione di decisioni in fasi e momenti successivi, senza necessità di riunioni, ma con semplice adesione, resa in forma libera, a proposte preventivamente elaborate da amministratori o soci.

Una decisione, quindi, non collegiale in senso proprio, presa senza formalità particolari, ma che comunque salverebbe il diritto dei soci ad essere informati, anche a tutela delle minoranze, prima che la deliberazione sia perfezionata. Ecco

perché penso che il decreto legislativo che dovrà essere emanato, pur riconoscendo ampia autonomia statutaria riguardo ai procedimenti decisionali, dovrà indicare vie, proposte, modelli decisionali nonché, offrire alle imprese qualche modello almeno in via suppletiva. Personalmente sono affezionato al modello assembleare, non trascurando la considerazione che spesso, specie nelle società con pochi soci, « lo scambio delle opinioni e la decisione all'esito di una discussione tra soci possono essere realmente fruttuosi ». Ecco perché ritengo che un modello legislativo, anche se derogabile, andrebbe comunque indicato nel futuro decreto che il governo sarà delegato ad adottare, un modello con proprie regole, un modello che si potrebbe definire come quello preferito dal legislatore. Sicuramente sarebbe il modello al quale farebbero ricorso tutte quelle realtà sociali che non avvertono la esigenza di derogare rispetto al modello proposto, tutti quei soci che preferiscono, per maggiore sicurezza e garanzia, il ricorso alle proposte legislative. Vi sarebbe maggiore certezza. Personalmente, ritengo che il modello da proporre, anche se derogabile, rimanga quello assembleare.

Con riferimento alla disciplina dei conferimenti, la proposta governativa propone una disciplina « tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento della impresa sociale a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale »; si offre cioè ai soci la possibilità di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali e si propone la semplificazione delle procedure di valutazione dei beni in natura.

Penso però che la semplificazione dovrà riguardare non solo il conferimento in natura (articolo 2343 del codice civile), ma anche la procedura di vendita nel biennio da parte di soci alla società (articolo 2343-bis del codice civile). Avevo sul punto presentato uno specifico emendamento, ritenuto superfluo dal Governo probabilmente sul presupposto che la semplificazione proposta nel testo assorbe anche quella da me avanzata.

Alcune considerazioni anche con riferimento alle società per azioni. Anche a tale riguardo le Commissioni finanza e giustizia riunite, in linea con quanto avvenuto per le società a responsabilità limitata, hanno ritenuto di modificare il primo comma eliminando la precisazione che questo tipo di società interesserà solo le imprese a compagine sociale potenzialmente ampia. Valgono qui le considerazioni fatte per le società a responsabilità limitata.

Il testo proposto dalla Commissione espressamente prevede anche la possibile costituzione (cosa oggi già possibile per società a responsabilità limitata) di società per azioni unipersonali (peraltro, il futuro decreto legislativo dovrà dettare le necessarie norme di coordinamento con altre norme civilistiche e fiscali) e prevede, altresì, come non più necessaria la indicazione della durata della società (società a tempo indeterminato).

Un cenno sulla disciplina dell'amministrazione. Vi era chi proponeva tre modelli organizzativi:

a) il modello monista mutuato dal sistema anglosassone con la presenza di un consiglio di amministrazione all'interno del quale è istituito un comitato preposto al controllo interno della gestione (amministratori non esecutivi) e, quindi, senza un organo di controllo distinto e separato;

b) un sistema con la presenza di un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea con poteri di revocare e nominare il consiglio di gestione, controllarlo, approvare il bilancio e con possibilità per gli statuti di prevedere che una quota non superiore alla metà dei componenti del consiglio di sorveglianza venga eletta tra i lavoratori (sistema tedesco);

c) un sistema con organo amministrativo sindacale (sistema italiano).

La proposta al nostro esame, nella sua formulazione originale, imponeva comunque la presenza di un organo autonomo di controllo e prevedeva due modelli: il modello cosiddetto italiano costituito da organo amministrativo e collegio sindacale

(il sistema che personalmente preferisco) ed il modello costituito da organo amministrativo ed organo di sorveglianza.

Al consiglio di sorveglianza veniva affidato anche il potere di indicare « gli indirizzi strategici » della società, realizzandosi, così, una commistione tra gestione e sorveglianza. Le Commissioni riunite, accogliendo la proposta del relatore, hanno scelto la previsione di tre modelli, individuando però espressamente le competenze del consiglio di sorveglianza. Ed è previsto nel testo altresì che in mancanza di scelta statutaria si applicherà il sistema oggi vigente.

Fortemente innovativo è inoltre il principio di cui alla lettera *f*), comma 8, dell'articolo 4, con il quale si è cercato di precisare il contenuto dell'obbligo di diligenza degli amministratori, al fine di evitare che in sede di giurisdizione ci possa essere una ingerenza nella sfera discrezionale dell'amministrazione medesima. Si tratta di un principio ben conosciuto in altri ordinamenti come *business judgement rule*, che dovrebbe fornire un quadro di certezza agli operatori.

Non sono intervenute le Commissioni in tema di disciplina dell'assemblea. Si parla in genere di semplificazione e detta semplificazione, ritengo, potrà significare anche che potranno ritenersi valide assemblee in videoconferenza. Peraltro molti ritengono già attualmente lecita la clausola statutaria che preveda ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Ciò sul presupposto che l'essenza del metodo collegiale consista nella possibilità per gli intervenuti di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo rappresenta mero presupposto non imposto da alcuna disposizione di legge. Peraltro, poiché ciò è allo stato materia di discussione, sarà bene che il decreto legislativo intervenga sul problema.

Sul diritto di opzione previsto dal comma 9, lettera *b*), le Commissioni non sono intervenute.

Personalmente avevo presentato sul tema un emendamento a tutela dei soci, al fine di garantire il mantenimento inalterato della loro posizione nella società. Detto emendamento era diretto a consentire agli amministratori di escludere il diritto di opzione solo ove lo esige l'interesse della società. Si è preferito non modificare il testo, lasciando ampia autonomia al legislatore delegato. Mi auguro che, nel futuro decreto, detta autonomia venga utilizzata considerando comunque la posizione del socio, il suo diritto a vedere conservata inalterata la sua partecipazione nella società, e che quindi la delega agli amministratori, per la prevista esclusione, venga ben limitata, anche alla luce delle direttive comunitarie sul tema.

Si risolve definitivamente il problema del giudizio di omologazione richiamando nel testo i principi contenuti nella normativa della legge n. 340 del 2000 recentemente approvata dal Parlamento.

Il richiamo è contenuto sia nell'articolo 3 in tema di Srl e sia nell'articolo 4 in tema di Spa. Nulla si dice nell'articolo 5 sulle cooperative. È, probabilmente, parso superfluo nel presupposto che la lettera *a*) del comma 2 rinvia alla disciplina delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.

Sarà bene però che questo aspetto venga ben evidenziato nel futuro decreto legislativo.

Il rinvio all'articolo 32 della legge n. 340 conferma quindi la soppressione dell'omologazione come sistema normale di controllo di legalità sugli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali e ciò in linea con un sistema che deve puntare ad eliminare inutili duplicazioni e costi, puntare a risparmio di tempo con evidenti vantaggi per il mondo economico.

Un cenno sull'articolo 5 in tema di cooperative. È positiva la distinzione tra cooperative riconosciute ai sensi del primo comma dell'articolo 45 della Costituzione e cooperative non riconosciute o libere con la previsione di limitare il controllo della

autorità governativa alle sole cooperative costituzionalmente riconosciute. Con l'emendamento La Malfa, approvato in Commissione, è poi detto con chiarezza che le disposizioni fiscali di carattere agevolativo sono riservate solo alle riconosciute.

Sarà la legge delegata che dovrà definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e disciplinarla.

Inoltre, si è adottata per le cooperative la tecnica del rinvio alle società di capitali in quanto applicabili.

Avrei forse preferito per le cooperative l'indicazione di norme proprie, senza rinvii.

Ecco perché mi auguro che la legge delegata non si limiterà a riprodurre semplicemente la norma di rinvio come scritta nel testo, ma si spingerà a scrivere essa stessa una serie di norme con la riproduzione o il richiamo di norme previste per le società di capitale.

Non mi soffermerò sull'articolo 10 e sulla scelta operata di considerare il falso in bilancio un reato di danno e non più di pericolo. Lo faranno i colleghi della Commissione giustizia nel corso del dibattito che seguirà sul tema.

Mi piace solo aggiungere che la soppressione dell'articolo 11 prevista dalla Commissione non significa che non si vogliono emanare nuove norme sulla giurisdizione. Nostro obiettivo è sicuramente quello di assicurare una giustizia rapida,

procedure rapide per garantire una definizione dei procedimenti vertenti sulla materia in esame.

La sua soppressione significa solo che sul tema occorre un momento di riflessione; personalmente non condividevo l'idea che dette sezioni dovessero sedere solo presso i tribunali delle città sedi di corte di appello per una serie di motivi più volte indicati. Sul tema potrà e dovrà tornarsi presto, magari in sede di esame della organizzazione degli uffici giudiziari. Di certo ritengo che andrà anche favorito l'istituto dell'arbitrato.

In conclusione, penso di poter affermare che la riforma del diritto societario che il Parlamento, come mi auguro, si accinge ad approvare è un utile ed importante tassello nell'azione di ammodernamento del nostro sistema che la maggioranza ha in animo di conseguire. Detta riforma contribuirà a rilanciare la nostra economia, a creare sviluppo nel nostro paese.

È un impegno preso in campagna elettorale, è un impegno che la maggioranza si avvia a rispettare.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 16,45.